

All. alla delib. CdA n. 34 del 31/07/2024

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 43 co. 1 bis della legge regionale 12 dicembre 2014,
n. 26 e s.m.i.

TRA

Il Servizio centrale unica di committenza della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, nella propria qualità di Soggetto aggregatore, rappresentato dalla dott.ssa Antonia Mazzotta, nata a Udine il 12/10/1967, in qualità di Direttore del servizio, come da DGR n. 1297 del 25/08/2023.

E

L'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), con sede legale in Udine, via Prefettura n. 13, C.F. 94094780304, rappresentata dal sig. Eros Cisilino, nato a Udine il 08/04/1975, che interviene nel presente atto nella propria qualità di Presidente dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), e legale rappresentante pro tempore dell'Agenzia, visto il potere conferitogli ai sensi dell'art. 5 dello Statuto approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres del 19/04/2005 e s.m.i. e ai sensi del decreto e di nomina D.P.Reg. n. 0181/Pres. Del 31/10/2023.

PREMESSE

VISTI gli articoli 37 e 38 della Direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi alle attività di centralizzazione delle committenze e alle centrali di committenza, nonché agli appalti congiunti e occasionali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

RICHIAMATI, in particolare, i contenuti dell'art. 62 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni

amministrative) e s.m.i., con particolare riferimento al Capo II del Titolo VI;

CONSIDERATO che il comma 1 bis dell'art. 43 della L.R. 26/2014, come da ultimo modificato dall'art. 11, co. 3, lett.a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), consente alla Centrale unica di committenza regionale di operare, previa stipula di apposita convenzione, anche a favore delle società *in house* della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, per il perseguimento di finalità di interesse regionale;

VISTA la DGR dd. XX/XX/2024 n. XX che ha approvato il testo della presente Convenzione e ha demandato al Direttore del Servizio centrale unica di committenza della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi la conseguente sottoscrizione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 34 del 31/07/2024 che ha approvato lo schema di convenzione;

VISTO l'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente Convenzione è rivolta a facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza della Centrale unica di committenza e dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), ed a perseguire l'interesse regionale di massimizzare i risultati conseguibili attraverso l'efficientamento del processo di procurement, in termini di qualità delle forniture, di risparmi di spesa e di minor aggravio amministrativo nelle acquisizioni di beni e servizi inclusi nella programmazione di cui all'art. 47 della L.R. 26/2014.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Le premesse, di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 43, co. 1 bis, della L.R. 26/2014 e s.m.i., i rapporti tra la Centrale unica di committenza e l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), nei casi di acquisizione di beni e servizi rientranti nelle proprie finalità istituzionali.

3. La convenzione attribuisce all'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), la facoltà di aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza per i quali siano stati manifestati i relativi fabbisogni in sede di programmazione e progettazione della relativa iniziativa.

4. Fatte salve le ipotesi previste dal comma 3, è comunque consentita l'adesione dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza qualora sia stata preliminarmente accertata da quest'ultima la salvaguardia dell'equilibrio economico della specifica iniziativa.

5. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 26/2014 e s.m.i., l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) ha altresì facoltà di delegare alla Centrale unica di committenza lo svolgimento di singole procedure di acquisto o servizi nell'ambito del programma annuale della Centrale stessa.

Articolo 3

(Attività di committenza)

1. Per quanto non disciplinato dal presente atto, i rapporti operativi tra le parti inerenti le attività di committenza di cui all'oggetto sono regolati da uno specifico accordo secondario, qualora ritenuto necessario, a valenza annuale o pluriennale, tra il responsabile della Centrale unica di committenza e il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF).

2. In attuazione dell'accordo previsto dal comma 1, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, co. 1, della L.R. 26/2014, si impegna a trasmettere il Piano dei propri fabbisogni entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione, al fine di consentire alla Centrale unica di committenza

di predisporre tempestivamente il programma annuale di cui all'art. 47 della L.R. 26/2014 e s.m.i.

Articolo 4

(Referenti operativi)

1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili di cui all'articolo 3, comma 1, individuano di volta in volta un apposito referente, per lo svolgimento coordinato delle attività tecnico-operative necessarie per la predisposizione della documentazione di gara, di rispettiva competenza, e di ogni altra attività necessaria al buon esito delle procedure.

Articolo 5

(Quota incentivi per attività svolta della Centrale unica di committenza)

1. L'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), si impegna a riconoscere e versare alla Centrale unica di committenza una quota parte dell'incentivo previsto nel prospetto economico del proprio appalto, a titolo di compartecipazione all'alimentazione del fondo per gli incentivi finalizzato allo svolgimento delle funzioni tecniche negli appalti pubblici come disposto dal Codice dei contratti pubblici applicabile alla procedura di riferimento. La suddetta quota viene determinata secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.

Articolo 6

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata pari a 4 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e può essere prorogata tra le parti.

Articolo 7

(Modalità di stipulazione)

1. La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Articolo 8

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati trattati in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzati per soli fini inerenti le attività poste in essere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione dei dati e la riservatezza dei dati e delle informazioni.

Data _____

Per il Servizio centrale unica di committenza della Direzione Centrale
patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

dott.ssa Antonia Mazzotta
(firmato digitalmente)

Per l'Agencia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF)

Sig. Eros Cisilino
(firmato digitalmente)